



L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO



L'esecuzione del contratto: la normativa di riferimento

- **Parte II Titolo V del D.Lgs. 50/2016 (art. 100 – 113 bis);**
- **Decreto ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 – Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione;**
- **Linee guida n. 3 ANAC – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;**



L'esecuzione del contratto: la normativa di riferimento

**Ma la normativa che dobbiamo
conoscere è solo questa?**

Non proprio ...



L'esecuzione del contratto: la normativa di riferimento

- **Dobbiamo conoscere:**
 - **la normativa tecnica che si applica a ogni singolo contratto/ordinativo di fornitura;**
 - **la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);**
 - **tutta la normativa necessaria per la gestione amministrativa del contratto/ordinativo di fornitura (DURC per esempio, ecc.);**



L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: QUALI SONO LE FIGURE CHIAVE



L'esecuzione del contratto: le figure chiave

- **Sicuramente ci saranno:**
 1. **il Responsabile unico del procedimento (RUP);**
 2. **L'appaltatore (Fornitore).**

- **Potrebbero esserci:**
 1. **il Direttore dell'esecuzione (DE);**
 2. **Assistenti del DE con funzione di direttori operativi;**
 3. **I subappaltatori;**
 4. **I subcontraenti.**



Linee guida n. 3 ANAC – punto 10.2

QUANDO IL RUP NON PUÒ COINCIDERE CON IL DEC



L'esecuzione del contratto: quando il RUP non può coincidere con il DE

10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico (pensiamo per esempio al servizio di gestione integrato energia, di riqualificazione energetica degli impianti d'illuminazione pubblica);



L'esecuzione del contratto: quando il RUP non può coincidere con il DE

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



ESECUZIONE DEL CONTRATTO: D.M. MIT N. 49/2018




D.M. MIT n. 49/2018

- Il D.M. pubblicato in G.U. il 15.05.2018:
- ✓ Attua l'art. 101 co. 6 bis, 107 co. 6 e 111 co.1 e 2 e del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ Abroga gli artt. da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010 (che riguardano esclusivamente la contabilità dei lavori mentre gli artt. da 297 a 325 che riguardavano l'esecuzione del contratto e la contabilità delle forniture e dei servizi erano stati già abrogati dal D.Lgs. 50/2016);
- ✓ Non tratta delle modalità del collaudo o della verifica di conformità (demandato dall'art. 102 co. 8 del codice ad un separato decreto).



D.M. MIT n. 49/2018

Le figure coinvolte nell'esecuzione



Responsabile del
Procedimento

Direttore
esecuzione

Direttore
operativo



D.M. MIT n. 49/2018

- **Compiti del direttore dell'esecuzione:**
 - ❖ **Svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento;**
 - ❖ **Segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti nell'esecuzione del contratto anche al fine dell'applicazione, da parte del RUP, delle penali o della risoluzione contrattuale;**



D.M. MIT n. 49/2018

- ❖ **Dispone, qualora ne ricorrano le condizioni, all'esecuzione anticipata;**
- ❖ **Dopo che il contratto è divenuto efficace da avvio all'esecuzione della prestazione redigendo apposito verbale;**
- ❖ **In relazione alle prestazioni affidate in subappalto:**
 - 1. Verifica che i subappaltatori o i subcontraenti corrispondano ai nominativi comunicati alla stazione appaltante e che svolgano effettivamente le parti di prestazione ad esse affidate;**
 - 2. Registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore;**



D.M. MIT n. 49/2018

3. Segnala al RUP, entro ventiquattro ore, eventuali inosservanze dell'art. 105 da parte dell'esecutore (**subappalto**);
4. Coadiuvava il RUP nelle verifiche dei requisiti di capacità tecnica in caso di avvalimento;
5. Propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso d'esecuzione indicandone i motivi in apposita relazione;
6. Qualora ne ricorrano i presupposti, ordina la sospensione dei lavori e quando sono venuti meno i motivi che l'hanno determinata, lo comunica al RUP;
7. Proceda a disporre la ripresa dei lavori a seguito disposizione del RUP;



D.M. MIT n. 49/2018

- 3. Accerta l'ultimazione della prestazione in contraddittorio con l'esecutore;**
 - 4. Provvede al controllo della spesa compilando i documenti contabili;**
 - 5. In caso di sinistri compila una relazione da trasmettere al RUP.**
- ❖ Nel caso dei verbali il direttore dell'esecuzione deve trasmetterli al RUP entro 5 giorni.**
 - ❖ La contabilità è effettuata secondo l'ordinamento delle singole stazioni appaltanti (non ci sono i documenti contabili previsti per i lavori).**



D.M. MIT n. 49/2018

- Per quanto riguarda la verifica di conformità al termine della prestazione il D.M. MIT 49/2018 non fornisce alcuna indicazione in quanto oggetto di un separato D.M. (previsto dall'art. 102 co. 8 del D.Lgs. 50/2016) per cui, attualmente, si deve far riferimento all'art. 102.
- La verifica di conformità deve avere luogo **non oltre 6 mesi dall'ultimazione delle prestazioni**, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo entro due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine si intende tacitamente approvato.
- La verifica di conformità è eseguita da dipendenti della stazione appaltante (in numero da 1 a 3) oppure, per



D.M. MIT n. 49/2018

accertata carenza d'organico, con un incarico esterno.

- Non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità tra gli altri:
 1. a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare (**no RUP e DE**);
 2. a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara (**no RUP**);



D.M. MIT n. 49/2018

- Per i contratti d'importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire la verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP.
- In tal caso il certificato di regolare esecuzione è emesso **non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.**